Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0008(COD)

19.7.2023

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013
(COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD))

Relatrice per parere: Yana Toom

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Le statistiche svolgono un ruolo importante nel processo legislativo europeo. Mettendo in luce i problemi o aiutandoci a individuare i settori in cui è necessario un intervento normativo, sono spesso fonte di ispirazione per l'elaborazione di nuove leggi. Inoltre, per legiferare utilizziamo un metodo basato su evidenze concrete che prevede l'uso di dati per valutare le soluzioni più appropriate o per esaminare l'efficacia della legislazione. Tutte queste attività dipendono dall'accuratezza dei dati utilizzati. Per questo motivo dobbiamo assicurarci che le statistiche che raccogliamo siano corrette e comparabili in tutta l'Unione. A tal fine, la relatrice sostiene la creazione di un quadro che riunisca le disposizioni pertinenti in materia di elaborazione e condivisione delle statistiche sulla popolazione e sugli alloggi.

Molto spesso sono le informazioni mancanti ad avere anche le ripercussioni più profonde. Per quanto concerne le statistiche sulla popolazione e sugli alloggi, sappiamo di aver difficoltà a raccogliere dati sulle persone in situazioni di vulnerabilità, come le persone appartenenti a minoranze, senza fissa dimora o con disabilità. Pur accogliendo con favore la creazione di un nuovo quadro per l'armonizzazione delle statistiche europee, dobbiamo adoperarci per garantire che la raccolta delle statistiche tenga maggiormente conto dei gruppi difficili da raggiungere. Il quadro che abbiamo istituito non solo deve consentire la raccolta di dati sui gruppi vulnerabili, ma deve anche garantire che si persegua un elevato grado di ambizione nella raccolta di dati sulle persone che sono state tradizionalmente escluse dalle statistiche.

Alla luce della tendenza, registrata nell'ultimo anno, ad abbandonare i censimenti diretti della popolazione a favore dei censimenti interamente basati sui registri, la Commissione propone di utilizzare nuove fonti di dati. Dal momento che i metodi di raccolta dei dati si sono evoluti nel corso del tempo, dovremmo aspettarci che in futuro emergano nuove tecniche. La relatrice si compiace che il quadro per le statistiche europee favorisca nuovi approcci all'elaborazione delle statistiche e incoraggi la sperimentazione di nuove tecniche. Al contempo la produzione di statistiche, in particolare se basate su nuovi metodi o fonti, richiede l'uso di dati personali. È dunque fondamentale che i diritti delle persone siano tutelati e che la raccolta di statistiche avvenga nel pieno rispetto della vigente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nel 2017 il comitato del sistema	(6) Nel 2017 il comitato del sistema

statistico europeo ha approvato il memorandum di Budapest, che affermava la necessità di statistiche annuali sulle dimensioni e su talune caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione e di migliori statistiche in materia di migrazione. Per rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione dei suoi cittadini in tutte le attività e i diritti dei singoli cittadini sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[23] e dagli articoli 10 e 19 TFUE, l'Unione necessita di statistiche affidabili e comparabili. Il regolamento (UE) 2019/1700 prevede un quadro per la rilevazione di dati su campioni che consente di ottenere dati sull'uguaglianza e la non discriminazione per quanto fattibile utilizzando campioni e di esaminare alcuni aspetti dell'uguaglianza e della non discriminazione producendo indicatori socioeconomici e informazioni sulle esperienze di discriminazione. L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) svolgono inoltre studi specifici e indagini mirate che possono ampliare ulteriormente la disponibilità di statistiche sull'uguaglianza a livello dell'Unione. Per soddisfare la crescente domanda degli utenti di dati affidabili e completi sull'uguaglianza e sulla diversità nell'Unione, in futuro si dovrebbero migliorare la cooperazione ed il coordinamento tra Stati membri, Eurostat e le suddette agenzie.

statistico europeo ha approvato il memorandum di Budapest, che affermava la necessità di statistiche annuali sulle dimensioni e su talune caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione e di migliori statistiche in materia di migrazione. Per rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione dei suoi cittadini in tutte le attività e i diritti dei singoli cittadini sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[23] e dagli articoli 10 e 19 TFUE, l'Unione necessita di statistiche affidabili e comparabili. ***Le statistiche in materia di migrazione e protezione internazionale sono fondamentali per ottenere una visione d'insieme dei flussi migratori all'interno dell'Unione europea e per consentire la corretta applicazione della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri, nel rispetto della legislazione vigente.*** Il regolamento (UE) 2019/1700 prevede un quadro per la rilevazione di dati su campioni che consente di ottenere dati sull'uguaglianza e la non discriminazione per quanto fattibile utilizzando campioni e di esaminare alcuni aspetti dell'uguaglianza e della non discriminazione producendo indicatori socioeconomici e informazioni sulle esperienze di discriminazione. L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) svolgono inoltre studi specifici e indagini mirate che possono ampliare ulteriormente la disponibilità di statistiche sull'uguaglianza a livello dell'Unione. Per soddisfare la crescente domanda degli utenti di dati affidabili e completi sull'uguaglianza e sulla diversità nell'Unione, in futuro si dovrebbero migliorare la cooperazione ed il coordinamento tra Stati membri, Eurostat e le suddette agenzie***, al fine di garantire i diritti delle persone che risiedono nell'UE e di combattere le disuguaglianze e tutte le forme di discriminazione***.

[23] GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.

[23] GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero poter accedere in modo sostenibile alla gamma più ampia possibile di fonti di dati per elaborare statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni di qualità elevata e con una buona efficacia sotto il profilo dei costi. In tale contesto è fondamentale che le autorità statistiche nazionali ottengano un accesso tempestivo ai dati amministrativi di proprietà delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale e siano in grado di utilizzarli rapidamente, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Ad esempio, le statistiche sull'efficienza energetica degli edifici possono essere basate su dati amministrativi relativi al rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici a norma della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31]. Anche gli istituti nazionali di statistica devono essere coinvolti nelle decisioni riguardanti la progettazione e la riorganizzazione delle pertinenti fonti di dati amministrativi, per garantire che possano essere riutilizzati per la compilazione di statistiche ufficiali.	(20) Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero poter accedere in modo sostenibile alla gamma più ampia possibile di fonti di dati per elaborare statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni di qualità elevata e con una buona efficacia sotto il profilo dei costi. In tale contesto è fondamentale che le autorità statistiche nazionali ottengano un accesso tempestivo ai dati amministrativi di proprietà delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale e siano in grado di utilizzarli rapidamente, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Ad esempio, le statistiche sull'efficienza energetica degli edifici possono essere basate su dati amministrativi relativi al rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici a norma della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31]. ***Le fonti di dati dovrebbero inoltre contenere dati relativi ai gruppi di popolazione difficili da raggiungere, come le persone senza fissa dimora e le persone che vivono in contesti informali.*** Anche gli istituti nazionali di statistica devono essere coinvolti nelle decisioni riguardanti la progettazione e la riorganizzazione delle pertinenti fonti di dati amministrativi, per garantire che possano essere riutilizzati per la compilazione di statistiche ufficiali.

[31] Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag.

[31] Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag.

13). 13).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I dati detenuti da privati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni o consentire l'innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all'innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l'elaborazione di stime iniziali. Gli istituti nazionali di statistica, altre autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) dovrebbero avere accesso a tali dati e utilizzarli.	(23) I dati detenuti da privati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni o consentire l'innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all'innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l'elaborazione di stime iniziali. Gli istituti nazionali di statistica, altre autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) dovrebbero avere accesso a tali dati e utilizzarli. ***Al fine di garantire la tutela dei diritti e delle libertà dei titolari dei dati, la Commissione dovrebbe stilare un elenco dei tipi di fonti di dati detenute da privati che possono essere utilizzate per l'elaborazione di statistiche, comprese, ove necessario, eventuali garanzie aggiuntive richieste per assicurare la proporzionalità dell'utilizzo del tipo di dati in questione.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Le fonti di dati disponibili a livello nazionale non riescono sempre a cogliere accuratamente fenomeni connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri per eventi	(29) Le fonti di dati disponibili a livello nazionale non riescono sempre a cogliere accuratamente fenomeni connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri per eventi

demografici di stato civile e all'esercizio dei diritti delle persone di acquisire e possedere abitazioni utilizzate come alloggio primario, per le vacanze e secondario in tutta l'Unione. Vi sono inoltre ***asimmetrie*** nei flussi migratori bilaterali e difficoltà nel misurare gruppi di popolazione, ad esempio tra i migranti, i senzatetto o gli apolidi. La condivisione di dati ai fini della compilazione di statistiche sulla popolazione e sulle migrazioni dovrebbe pertanto essere incrementata garantendo maggiormente la qualità di tali statistiche e considerandola un'ulteriore fonte di dati. La maggiore condivisione dei dati potrebbe riguardare un'ampia serie di dati rilevanti, da quelli che chiaramente non consentono di identificare le unità statistiche, né direttamente né indirettamente, a quelli potenzialmente soggetti a prescrizioni relative al segreto statistico. Gli Stati membri dovrebbero partecipare ad attività di condivisione dei dati, tra cui progetti pilota che valutano soluzioni di sicurezza innovative, nel loro interesse e nell'interesse degli altri Stati membri. La Commissione (Eurostat) dovrebbe inoltre istituire una struttura di sicurezza per agevolare la condivisione dei dati e fornire tutte le garanzie necessarie.	demografici di stato civile e all'esercizio dei diritti delle persone di acquisire e possedere abitazioni utilizzate come alloggio primario, per le vacanze e secondario in tutta l'Unione. Vi sono inoltre ***discrepanze*** nei flussi migratori bilaterali e difficoltà nel misurare gruppi di popolazione, ad esempio tra i migranti, i senzatetto o gli apolidi. La condivisione di dati ai fini della compilazione di statistiche sulla popolazione e sulle migrazioni dovrebbe pertanto essere incrementata garantendo maggiormente la qualità di tali statistiche e considerandola un'ulteriore fonte di dati. La maggiore condivisione dei dati potrebbe riguardare un'ampia serie di dati rilevanti, da quelli che chiaramente non consentono di identificare le unità statistiche, né direttamente né indirettamente, a quelli potenzialmente soggetti a prescrizioni relative al segreto statistico. Gli Stati membri dovrebbero partecipare ad attività di condivisione dei dati, tra cui progetti pilota che valutano soluzioni di sicurezza innovative, nel loro interesse e nell'interesse degli altri Stati membri. La Commissione (Eurostat) dovrebbe inoltre istituire una struttura di sicurezza per agevolare la condivisione dei dati e fornire tutte le garanzie necessarie.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Quando la condivisione dei dati implica il trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[37] o del regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente applicati i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. In particolare, dovrebbero essere ***preferiti i*** meccanismi di	(30) Quando la condivisione dei dati implica il trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[37] o del regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente applicati i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. In particolare, ***per la condivisione di dati personali***

condivisione dei dati basati su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi***, rispetto alla trasmissione diretta dei dati***.	dovrebbero essere ***utilizzati solo*** meccanismi di condivisione dei dati basati su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi.
[37] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[37] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Il trattamento di qualsiasi dato a norma del presente regolamento deve avvenire nel pieno rispetto delle garanzie relative al trattamento a fini statistici di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) e all'articolo 13 del regolamento EUDPR.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e	(33) Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e

(UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[38]. Nel loro rispettivo ambito di applicazione, i suddetti regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento.

[38] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[38]. Nel loro rispettivo ambito di applicazione, i suddetti regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento. ***In particolare, è preferibile l'uso di dati anonimizzati per l'elaborazione di statistiche. Solo laddove non fosse possibile produrre statistiche elaborando dati anonimizzati, dovrebbero essere trattati dati pseudonimizzati.***

[38] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di tenere conto delle tendenze demografiche, economiche e sociali, e degli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione, delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, ***e*** riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del presente regolamento e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base ad hoc**.**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di	(35) Al fine di tenere conto delle tendenze demografiche, economiche e sociali, e degli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione, delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del presente regolamento***, nonché riguardo alla compilazione di un elenco di tipi di altre fonti di dati che possono essere utilizzate per l'elaborazione di statistiche*** e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base

esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[39]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

ad hoc. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[39]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[39] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

[39] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis) "gruppi di popolazione difficili da raggiungere": gruppi di persone per i quali esiste un ostacolo reale o percepito all'inclusione piena e rappresentativa nella raccolta di dati statistici;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento in conformità dell'articolo 17 stilando un elenco dei tipi di fonti di dati ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente

	articolo. Tali atti delegati sono adottati almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'utilizzo delle fonti di dati pertinenti. Tali atti delegati non impongono agli Stati membri requisiti accessibili solo attraverso la raccolta diretta di dati dalle persone o compiti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1700. Inoltre, gli atti delegati non chiedono agli Stati membri di raccogliere o rilevare particolari categorie di dati personali quali definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***ridurre le asimmetrie*** dei flussi migratori;	f) ***evitare possibili rischi di doppio conteggio e garantire una migliore comparabilità*** dei flussi migratori;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) basata ***preferibilmente*** su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare i principi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l'integrità e la riservatezza;	b) basata su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare i principi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l'integrità e la riservatezza;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***ridurre le asimmetrie*** dei flussi migratori;	d) ***evitare possibili rischi di doppio conteggio e garantire una migliore comparabilità*** dei flussi migratori;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 862/2007
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: ""cittadinanza": cittadinanza quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXXX/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio.[+]

[+] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS (2023/0008(COD)) e inserire in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla relativa GU."***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013
Riferimenti	COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 26.1.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 26.1.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	20.4.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Yana Toom 13.4.2023
Approvazione	18.7.2023
Esito della votazione finale	+: 41 –: 3 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Isabel Santos, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Yana Toom, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damian Boeselager, Matjaž Nemec, Jan-Christoph Oetjen, Kostas Papadakis, Cristian Terheş, Miguel Urbán Crespo
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Andrus Ansip, Robert Biedroń, Eric Minardi, Jan Olbrycht, Christian Sagartz

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41	+
PPE	Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Lukas Mandl, Nadine Morano, Jan Olbrycht, Emil Radev, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Javier Zarzalejos
Renew	Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ramona Strugariu, Yana Toom
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Theresa Bielowski, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Matjaž Nemec, Isabel Santos, Birgit Sippel, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo
Verts/ALE	Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Tineke Strik

3	-
ID	Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Eric Minardi

5	0
ECR	Patryk Jaki, Assita Kanko, Cristian Terheş
ID	Annalisa Tardino
NI	Kostas Papadakis

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti